



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

DG PQAI
Prot. Uscita del 29/01/2016
Numero: **0006561**
Classifica:



Roma,

VALORITALIA
Piazza Roma, 10
14100 – Asti (AT)
biologico@valoritalia.it

e, p.c. Mipaaf ICQRF
PREF II
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

Oggetto: deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del reg. (CE) n. 889/08.

Si fa riferimento alla nota n. SOC/ASTI/2015/263 con la quale codesto Organismo di controllo ha chiesto allo scrivente Ufficio se per la deroga in oggetto si debba considerare esclusivamente la media del quinquennio costituito dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti, oppure, nel caso di un operatore in conversione, si possa tener conto anche degli anni successivi all'anno considerato fino a completare il quinquennio.

A tal proposito si fa presente che le condizioni d'uso relative al rame di cui all'allegato II punto 6 del reg. (CE) n. 889/08 prevedono che possano essere utilizzati *“ Massimo 6 Kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 Kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei 5 anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 Kg”*.

Dalla suddetta condizione deriva che un operatore sebbene al suo primo anno di attività nel settore biologico, per poter ottenere la deroga in oggetto deve essere in grado di dimostrare con opportuna documentazione (es schede ufficiali relative all'uso di mezzi tecnici) che la media del quinquennio costituito dall'anno in cui si richiede la deroga e dai 4 anni precedenti non superi 6 Kg/Ha di rame.

Si fa presente che un meccanismo di valutazione analogo viene utilizzato anche nel caso in cui un operatore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione.

Anche in questo caso infatti l'operatore deve poter dimostrare, tra l'altro, che nel periodo antecedente il suo ingresso nel sistema biologico non siano stati utilizzati mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del reg. (CE) n. 889/08.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto